

**SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROCEDIMENTO DI:
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (ART. 146, c. 9, D.LGS. 42/2004; D.P.R. 31/2017)**

A	INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO	
	Autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità in zona sottoposta a vincolo di tutela (art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; art. 3, D.P.R. 31/2017).	
B	CHI E' INTERESSATO	
	I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 42/2004 che intendano eseguire interventi - modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici - di lieve entità, individuati nell'Allegato B al D.P.R. 31/2017.	
C	CHE COSA SI DEVE FARE	
	Presentare domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, secondo il modello di cui all'All. C al D.P.R. 31/2017, corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'All. D al medesimo D.P.R. 31 e astenersi dall'iniziare i lavori fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione.	
D	NORMATIVA APPLICABILE	
	Norme nazionali	Norme regionali
	Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, parte III Decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 Legge 29 luglio 2014, n. 106, art. 12, c. 1 bis	Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 10 Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, art. 3 e 4
E	CHE CARATTERISTICHE O REQUISITI DEVE AVERE IL PROGETTO DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE	
	Conformità alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici – ove esistenti – e compatibilità con il contesto paesaggistico di riferimento, nel rispetto degli elementi naturali e antropici che caratterizzano le aree e gli immobili sottoposti a vincolo.	
F	DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA - DURATA DEL PROCEDIMENTO	
	Per il tramite dello SUE/SUAP (fatti salvi i casi di interventi non rientranti nell'ambito di operatività degli stessi) <ul style="list-style-type: none"> • al Comune territorialmente competente, qualora dotato della Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 4 l.r. 32/2008. • alla <i>Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio</i> nel caso in cui il comune non sia dotato di Commissione locale per il paesaggio Termine massimo di conclusione del procedimento: 60 gg. dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensioni per integrazioni documentali.	
G	DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO COMPRESIVO DI EVENTUALI SUB PROCEDIMENTI PREVISTI	
	Descrizione del flusso:	Sub procedimenti previsti:
	Presentazione dell'istanza e della relativa documentazione	Iniziativa: di parte
	Eventuali richiesta di integrazioni – eventuale sopralluogo	Comune o Regione
	In caso di mancata integrazione documentale entro 10 gg. dalla richiesta: comunicazione di improcedibilità dell'istanza.	Comune o Regione
	Entro 20 gg. dal ricevimento della documentazione completa: invio della proposta di provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio o adozione del provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento previo preavviso di diniego	Comune o Regione
		Rilascio del parere obbligatorio e vincolante nei successivi 20 gg. ovvero adozione del provvedimento di rigetto previo preavviso all'interessato, con contestuale invio alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 l. 106/2014.
	Entro 10 gg. dal ricevimento del parere del Soprintendente: eventuale riesame	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio
		Commissione di garanzia ex art. 12 l. 106/2014 (d'ufficio o su istanza delle altre PP,AA. coinvolte)
	Nei 10 gg. successivi al ricevimento del parere del Soprintendente (ovvero decorsi comunque 60 gg. dal ricevimento della domanda da parte del Comune o della Regione): adozione del provvedimento conclusivo.	Comune o Regione
H	ELENCO ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI	
	Relazione paesaggistica semplificata di cui all'Allegato D al d.P.C.M. 12/12/2005	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza redatta secondo il modello di cui all'All. C al D.P.R. 31/2017 • Elaborati di progetto • Estratti cartografici di cui al punto 8. dell'All. D al D.P.R. 31/2017 • Documentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area e/o del fabbricato oggetto di intervento e del suo contesto, estesa ad un adeguato intorno dell'area interessata.
I	QUANDO SCADE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	
	L'autorizzazione è efficace per 5 anni, scaduti i quali è necessario richiedere una nuova autorizzazione. I lavori comunque iniziati nel quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro l'anno successivo la scadenza del quinquennio stesso. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario.	